

Doppio infortunio e tutela Inail

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017, esprimendosi sul concetto di occasione di lavoro e rischio elettivo, ha definito che lo stato di precedente inabilità del lavoratore (in quanto comportante un dovere di astensione) non può valere ad interrompere sempre e di per sé il nesso finalistico con l'attività di lavoro. L'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da "rischio elettivo", ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esoriti in modo irrazionale dai limiti di essa.

.....

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte esprime che non esiste nell'ordinamento assicurativo un criterio di carattere generale ricavato in base all'assioma secondo cui l'occasione di lavoro va sempre esclusa in ogni caso in cui il lavoratore infortunato non doveva lavorare perché in stato di inabilità per precedente infortunio.

Il fatto

La controversia nasce dalla decisione con cui la corte d'appello, in riforma alla sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso dell'Inail contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'indennizzabilità di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore.

A fondamento della pronuncia i giudici di secondo grado sostenevano che l'infortunio era avvenuto mentre il lavoratore (nella fattispecie un coltivatore diretto che fruiva dell'indennità di temporanea per un precedente infortunio) si era posto alla guida di un trattore agricolo che ribaltandosi gli aveva procurato alcune lesioni e che, trovandosi il lavoratore in un periodo di inabilità per precedente infortunio, mancava quindi l'occasione di lavoro e si configurava invece un'ipotesi di *rischio elettivo ossia di un atto volontario ed arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative*. Il secondo infortunio era perciò avvenuto , a loro parere, a seguito di una libera iniziativa assunta dal lavoratore in un momento nel quale non avrebbe dovuto lavorare.

Il lavoratore ricorreva quindi contro la sentenza, sostenendo che la corte del merito , affermando che nell'infortunio in oggetto sarebbe mancata l'occasione di lavoro e si fosse configurata l'ipotesi del rischio elettivo ossia avvenuto a seguito di una libera iniziativa assunta dallo stesso lavoratore, aveva affermato un concetto di rischio elettivo diverso da

quello pacificamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza secondo cui il rischio elettivo ricorre quando per libera scelta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che l'ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l'attività lavorativa.

In aggiunta, il ricorrente censurava la tesi secondo cui l'attività lavorativa svolta in un periodo di inabilità per infortunio costituisce di per sé rischio elettivo, senza considerare che, come la pregressa inabilità (nella specie una piccola lesione al dito di una mano, con riconoscimento di alcuni giorni di inabilità temporanea, in via di guarigione al momento del fatto) non era collegata causalmente con il gravissimo infortunio successivo.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione, i Giudici di legittimità sottolineavano che la corte d'appello aveva escluso l'occasione di lavoro in quanto non dovendosi trovare al lavoro, perché inabile per precedente infortunio, il lavoratore si era posto volontariamente in una situazione di "rischio che si sarebbe dovuto prevenire evitando la stessa occasione di lavoro".

Il collegio sosteneva però che si tratta di un assioma che porterebbe, con lo stesso metro, a negare l'occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore violando una qualsiasi regola precauzionale (quale indubbiamente è quella di astenersi dal lavoro nel periodo di inabilità) si ponga in una situazione di pericolo, tale per cui, tutte le volte in cui il comportamento volontario ed imprudente dello stesso lavoratore si ponga all'origine dell'infortunio, si dovrebbe allora dire negli stessi casi che l'infortunio si sarebbe potuto evitare evitando appunto la stessa occasione di lavoro.

Ogni infortunio quindi derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto evitare verrebbe così escluso dalla tutela.

Al contrario, proseguiva la Corte, come si è già affermato nella precedente giurisprudenza, la colpa del lavoratore non rileva perché "l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di 'occasione di lavoro' (art. 2 del Testo Unico del 1965) e quindi (...) non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore".

Ora, spiegavano gli Ermellini, sebbene ovviamente la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento sicuramente illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a carico di questi quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro), l'illiceità del comportamento non preclude

comunque in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento indennizzabile, in quanto la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo).

Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno subito nei confronti del datore di lavoro, così come, il diritto dell'INAIL di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore, ma non comporta certo, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL stesso.

Deduceva quindi la Corte che la colpa del lavoratore non solo non rileva, ma è invece alla base del complessivo sistema protettivo apprestato dall'ordinamento il quale, in armonia con il dettato costituzionale, si prefigge, anzitutto, lo scopo di proteggere, realmente, il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono comunque derivate.

In altri termini l'art. 2 del TU copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni; e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo.

Si dice perciò, prosegue la Cassazione, che per l'art.2 debba esistere un rapporto di "occasionalità necessaria" tra lavoro e infortunio, un nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto con le incombenze alle quali il lavoratore è adibito.

In materia sono dunque da evitare le conclusioni generalizzate e va evitato di confondere l'occasione con la causa ed il rischio elettivo con la colpa del lavoratore.

La strada maestra del sistema, ragionavano i Giudici, rimane quindi il concetto di occasione di lavoro (inteso come nesso di riferibilità funzionale del fatto all'attività di lavoro), il quale per quanto attiene alla valutazione del comportamento del lavoratore risulta delimitato soltanto dal criterio del rischio elettivo, secondo una risalente e consolidata giurisprudenza.

Ragionava la Corte che non esiste invece nell'ordinamento assicurativo, un terzo criterio di carattere generale come quello posto dalla sentenza impugnata e ricavato in base all'assioma secondo cui l'occasione di lavoro va sempre esclusa in ogni caso in cui il lavoratore infortunato non doveva lavorare perché in stato di inabilità per precedente infortunio, perché *al contrario lo stato di precedente inabilità (in quanto comportante un dovere di astensione) non può valere ad interrompere sempre e di per sé il nesso finalistico con l'attività di lavoro* (basti pensare al lavoratore, assicurato ed inabile alla mano, che si rechi a piedi in azienda per restituire un attrezzo di lavoro e risulti investito da un'automobile sulla via del lavoro o che, inabile ad un piede, lavori al computer per indicare un password di accesso a chi ne debba prendere le veci e venga colpito da un macchinario, ecc.).

Tutto ciò si evince dall'art. 65, il TU 1124/1965 che esclude soltanto l'indennizzabilità dell'infortunio doloso (ossia secondo l'intenzione): la norma prevede infatti che non sia indennizzabile l'assicurato il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso ovvero nei casi in cui si verifica un infortunio i cui effetti sarebbero meno gravi senza il doloso contributo (ossia compiuto con coscienza e volontà) pregiudizievole dello stesso lavoratore.

Inoltre, come già detto, con riferimento al comportamento del lavoratore, per risalente giurisprudenza, *l'ambito della tutela risulta delimitato, attraverso il concetto di rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore; il concetto di rischio elettivo finisce quindi per delimitare sul piano oggettivo l'occasione di lavoro e dunque il concetto di rischio assicurato o di attività protetta.*

Dunque, concludeva la Cassazione, secondo la giurisprudenza, l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da "rischio elettivo", ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Nel caso in esame dunque, la sentenza impugnata non si era attenuta invece ai predetti principi, avendo affermato che la mancata astensione dal lavoro del lavoratore infortunato faceva venir meno l'occasione di lavoro e concretizzava di per sé il rischio elettivo.

Da tutto quanto esposto, il ricorso del lavoratore veniva accolto.

In definitiva

La sentenza qui in commento risponde alla domanda se al lavoratore in inabilità temporanea conseguente ad un primo infortunio, va riconosciuta la tutela Inail ove incorra in un secondo infortunio.

La risposta della Suprema Corte passa attraverso la definizione di rischio elettivo, strutturalmente ben ricordato nelle motivazioni della pronuncia, che ha portato al giudizio di rinvio ad altro giudice per la valutazione sulla sussistenza in concreto di tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la presenza del rischio elettivo. Per questo, il giudice del rinvio dovrà anche verificare la natura dell'attività svolta ed il nesso di casualità tra il fatto ed il precedente stato di menomazione, stabilendo in concreto se la precedente menomazione abbia provocato direttamente l'infortunio, in via esclusiva, o comunque vi abbia almeno concorso o se invece essa non abbia alcun collegamento casuale con l'infortunio medesimo, che si sarebbe verificato comunque.

Utile da ricordare nel dettaglio la giurisprudenza precedente sul punto, riferita nelle motivazioni addotte dagli Ermellini, laddove le Sezioni Unite, introducendo il concetto di infortunio in itinere, si è soffermata sul concetto di "occasione", escludendo l'infortunio indennizzabile soltanto se la finalità del fatto è estranea al lavoro, mentre non la esclude se esso mantiene un collegamento funzionale con l'attività di lavoro ed a prescindere da qualsiasi coincidenza cronologica e topografica.

In pratica, la valutazione ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo.

Solo con riferimento agli infortuni in itinere la giurisprudenza tende a valutare con particolare rigore, la rilevanza attribuita alla colpa ai fini dell'esclusione dell'infortunio in itinere, anche se il TU porrebbe il principio generale dell'irrelevanza della colpa. Per quanto attiene l'attività lavorativa diretta si afferma invece che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota in definitiva per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione

di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa

Quindi, quanto alla nozione di rischio elettivo, esso è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini